



**D.LGS. 175/2016 ART. 20 - RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA AL 31.12.2023 E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE
ORDINARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 54/2021.**

1. Premesse

Negli ultimi anni si sono succeduti numerosi interventi legislativi che hanno interessato la disciplina degli organismi partecipati dagli enti locali; le varie misure hanno introdotto vincoli alla detenzione e all'acquisto di partecipazioni, hanno delineato la normativa sui servizi pubblici locali e quella sull'affidamento di funzioni strumentali, con una particolare attenzione alla spending review e al potenziamento dei controlli da parte degli enti soci.

Il legislatore ha emanato interventi volti al divieto di mantenimento delle partecipazioni non coerenti con le finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, alla regolamentazione delle procedure di assunzione del personale e alla riduzione della relativa spesa, alla regolamentazione degli acquisti di beni e servizi e all'affidamento di incarichi, al contenimento del numero dei membri degli organi amministrativi ed alla riduzione dei relativi compensi e infine a facilitare la dismissione delle partecipazioni non detenibili attraverso incentivi fiscali e procedure di mobilità del personale.


Le norme sulla trasparenza e la pubblicità hanno completato il quadro degli interventi volti a rendere più chiara e conoscibile l'attività svolta dagli organismi partecipati e maggiore il "controllo diffuso" operato dai cittadini.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), entrato in vigore il 23/09/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha effettuato il riordino delle norme regolanti le partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 18 della legge delega aveva posto l'obiettivo, non nuovo nel contesto normativo degli ultimi anni, della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche.

Gli attuali articoli 20 e 24 del TUSP fanno appunto riferimento a tale previsione.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dal Comune di Casciana Terme Lari alla data del 31.12.2023, con le rispettive relazioni.



2. La razionalizzazione delle partecipazioni

La revisione delle partecipazioni societarie, al fine di individuare quelle da dismettere e quelle mantenibili sulla base dei criteri previsti dalla legge, non è un adempimento nuovo.

Infatti, il Comune di Casciana Terme Lari, istituito con Legge Regionale n. 68 del 22/11/2013 a far data dal 01/01/2014, ha effettuato la prima ricognizione delle proprie società partecipate, ai sensi della L. n. 190/2014, con Decreto del Sindaco n. 12 del 30/07/2015.

In esso venivano ricapitolati gli atti deliberativi assunti dai Consigli Comunali degli estinti Comuni di Lari e Casciana Terme dal 2009 al 2013 provvedendo ad effettuare una valutazione strategica delle partecipazioni da mantenere in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e degli obiettivi politico-amministrativi dello stesso.

3. Il quadro normativo vigente

Il D.Lgs. 175/2016 - TUSP prescrive che le partecipazioni detenute in società dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto (23/09/2016), non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2.

L'articolo 20 del TUSP prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, da approvare annualmente qualora le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di :

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

L'art. 4 indica le tipologie di società cui le amministrazioni pubbliche non possono partecipare: “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

In tali limiti “*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del*

2016” ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

4. La revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Casciana Terme Lari.

Entro il 31/12/2024 il Comune di Casciana Terme Lari deve procedere ad una nuova analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detiene partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno fornito le linee guida per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e uno schema che può essere utilizzato come supporto per la stesura del provvedimento stesso.

In base a quanto stabilito dalle citate linee guida costituiscono oggetto della revisione periodica le seguenti partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 (così come previsto dall'art. 26, comma 11, del TUSP):

- tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
- le partecipazioni indirette detenute dall'ente per il tramite di una società o altri organismi soggetti al controllo da parte della stessa amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Per quanto riguarda le società che coinvolgono più comuni di area territoriale estesa, la partecipazione e le scelte di politica societaria sono frutto di decisioni assunte in modo coordinato da parte dei sindaci dei Comuni del bacino di riferimento (che esercitano i diritti del socio ex art. 9, comma 3, TUSP).

Nella presente relazione, è stata esclusa la sussistenza di “controllo” da parte del Comune - così come definito dall'art. 2, lett. m), con rinvio all'art. 2359 c.c. - per le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica in quanto la partecipazione comunale è comunque di scarsa entità e non consente di fatto poteri di veto, maggioranze qualificate o simili, tali da poter incidere sulle decisioni gestionali e strategiche delle società stesse.

Se infatti la nozione di controllo, secondo anche più recenti interpretazioni (cfr. C.Conti Liguria par. n. 175/2016), considerano in “controllo pubblico” anche società controllate da più amministrazioni pubbliche in forma “congiunta”, lo stesso va apprezzato sempre alla stregua dei criteri ex art. 2359 c.c., allorché sia derivante da accordi, procedure, diritti di veto o maggioranze che attribuiscono concretamente anche al socio con partecipazione di modesta entità l' “influenza determinante” sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche e, quindi, implicanti il “concorso volitivo necessario” alla formazione della volontà del gruppo di comando.

Per la società Bagni di Casciana Srl sono state avviate nel corso del 2018 procedure di razionalizzazione strategica basate sulle funzioni svolte dalla stessa che sono di interesse sia per l'ente che per la collettività, fondate sulla gestione del ciclo termale. Come meglio specificato a seguire, sono state avviate le procedure affinché il Comune possa detenere il controllo di Bagni di Casciana srl.

Per ciascuna società partecipata è compilata una scheda di dettaglio contenente informazioni anagrafiche, attività, dati di bilancio, quota di possesso e altre informazioni, esito della razionalizzazione.

Per le società che sono state oggetto di azioni di razionalizzazione nel corso dell'anno 2022, è stato compilato, nella relativa scheda, il campo conclusivo “Note”, citando gli estremi degli amministrativi adottati dal Comune e per fornire l'aggiornamento delle informazioni.

Le risultanze della revisione periodica al 31/12/2023, sono dettagliate nelle schede allegate B, C e D alla presente e si possono sintetizzare come segue nel rispetto del D.Lgs. 175/2016.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E
INDIRETTAMENTE DA PARTE DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Denominazione	CF/PI	% partecipazione	Esito della rilevazione 31/12/2023	Note
APES scpa	01699440507	1,4%	mantenimento	
CTT Nord	01954820971	1,28%	razionalizzazione	Recesso
Cerbaie spa	00371820507	5,64%	razionalizzazione	In liquidazione dal 05/06/2018 – data iscrizione 14/06/2018
Ecofor service Spa	00163020506	0,06%	mantenimento	
Geofor patrimonio Srl	01751030501	0,073%	mantenimento	
Reti ambiente spa	2031380500	0,035%	mantenimento	La Società è stata costituita per svolgere l'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa e ne è divenuta affidataria da parte di ATO Costa dal 1/1/2021
Progetto Prometeo Srl	01736030501	55,00%	mantenimento	
Gal Etruria S.c..r.l.	1404240499	1,7%	Dismissione	Liquidazione
Gal Terre Etrusche S.c.r.l.	02489030508	14,79%	Mantenimento	Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2023 l'Ente ha approvato l'atto costitutivo, lo statuto e i patti parasociali per l'adesione al Gal Terre Etrusche poi costituito in data 03.10.2023.
Terme di Casciana S.p.a	381680503	24,34%	razionalizzazione	In liquidazione dal 15/10/2018 – data iscrizione 19/10/2018
Banca Popolare Etica S.c.p.a.	01029710280	0,0024%	Mantenimento	
Bagni di Casciana Srl	01650720509	Indiretta tramite Terme di Casciana SpA (24,34%)	Mantenimento con azioni di razionalizzazione	Con deliberazione CC 38 del 12/10/2018 è stato dato mandato al liquidatore “preservare la continuità aziendale di Bagni di Casciana srl” in vista, come indicato nel Protocollo d'intesa con R.T. ai sensi della delibera G.R.T. n. 1531 del 27/12/2017 e delibera G.C. n. 173 del 28/12/2017, dell'acquisizione del 100% da parte del Comune del Capitale Sociale di Bagni di Casciana Srl

Partecipazioni dirette

APES Scpa (partecipazione diretta 1,40%)

La società è il soggetto gestore dell'edilizia residenziale pubblica a livello di Ambito territoriale provinciale (Lode Pisano) previsto dalla L.R. Toscana 77/1998; da ciò il carattere necessario della partecipazione societaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica proprie dei Comuni.

Pertanto la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1).

La società non ha finalità di lucro e conserva nel tempo un sostanziale pareggio economico.

Finanziariamente risente del ritardo nella riscossione dei crediti verso gli assegnatari degli alloggi E.R.P. con conseguente riduzione delle disponibilità liquide ed aumento delle passività verso banche. Si registrano quindi criticità nella situazione finanziaria.

La convenienza economica dell'utilizzo dello strumento societario va valutata tenendo presente che la gestione "esternalizzata" a livello di ambito ottimale delle funzioni attinenti all'edilizia residenziale pubblica è necessitata dalle previsioni della L.R. 77/1998 e che la missione della società è tipicamente "sociale" e si rivolge ad un'utenza in genere caratterizzata da difficoltà economiche con conseguente probabilità di insolvenza.

Le problematiche di ordine economico e finanziario che, per le ragioni sopra richiamate, caratterizzano il settore dell'E.R.P., vanno tuttavia tenute distinte dalle modalità di gestione delle relative funzioni. Rispetto a queste la società ha finora assicurato la gestione dei servizi affidati in condizioni di equilibrio economico.

Compagnia Trasporti Toscana nord Srl (CTT Nord) (partecipazione diretta 1,28%)

La società si è costituita per l'attività di organizzazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico locale.

E' stato sottoscritto un Patto Parasociale fra i Comuni soci di CTT Nord srl e già soci di CPT spa.

La società gestisce un servizio di interesse generale a rilevanza economica per il quale la Regione Toscana ha proceduto a gara unica regionale ai sensi della legge citata.

La società produce pertanto un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

La società ha avuto perdite negli esercizi dal 2011 al 2014 ed ha raggiunto l'utile a partire dal 2015; in proposito va considerato che fino al 2012 la società non era partecipata dai soci attuali e che le perdite maturate nel triennio 2012- 2014 corrispondono alla fase di start-up aziendale prevista dal Piano industriale. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 20, comma 2, del TUSP, il parametro relativo alle perdite non rileva in quanto società di gestione di un SIEG.

Dal 2015 si è sviluppato un processo di crescita attraverso le prime azioni di efficientamento già delineate nelle Linee guida del Piano industriale; rimane essenziale la prosecuzione di dette azioni ai fini del consolidamento dei margini di redditività e dell'intera copertura delle perdite della fase di start-up.

Nel 2021 l'iter della gara regionale con l'aggiudicazione del servizio del lotto unico di TPL si è concluso con l'affidamento dello stesso ad altro operatore economico. A seguito di ciò la società, non più affidataria di servizi, ha ceduto mezzi e personale al nuovo soggetto gestore.

Nel corso del 2022 non è stato possibile deliberare in assemblea lo scioglimento della società e la nomina dell'organo liquidatorio per mancanza del quorum deliberativo (non raggiunto il 70% di voti favorevoli). L'Ente valuta la possibilità di recesso.

Cerbaie spa in liquidazione (partecipazione diretta 5,64%)

La Società, a totale partecipazione pubblica, fu costituita nel 1993 come azienda consortile, poi trasformata in società ai sensi della Legge n.127/1997, con oggetto sociale la gestione del servizio idrico per i Comuni dell'omonimo bacino.

A seguito del compimento del percorso di riforma avviato con la Legge Galli n. 36/1994 e la successiva attuazione regionale con la L.R. Toscana n.81/1998, è stato definito dalla Regione un Ambito Territoriale più ampio per la gestione unitaria del servizio idrico integrato.

Nel 2001 il Consorzio obbligatorio ATO 2 ha affidato il servizio per l'intero ambito ad una nuova Società denominata Acque spa, nella quale i Comuni del bacino Cerbaie partecipano indirettamente a mezzo di Cerbaie spa che ne detiene le azioni.

La società ha continuato ad essere strettamente necessaria alle funzioni istituzionali dell'ente finché in data 05/06/2018 – data iscrizione 14/06/2018 è stata posta in liquidazione.

Ecofor service spa (partecipazione diretta 0,06%)

La società gestisce rifiuti speciali industriali e pertanto produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Geofor patrimonio Srl (partecipazione diretta 0,073%)

La società, a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio dei rifiuti urbani.

La società non ha dipendenti e non eroga servizi; si limita a detenere la proprietà impianti relativi al servizio dei rifiuti urbani, concessi al gestore a titolo oneroso, ed a sostenere i relativi costi di ammortamento. Svolge una funzione di raccordo fra i comuni soci che, tramite la società stessa, detengono la proprietà indivisa degli impianti.

Quali primi interventi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento, nel 2017 la società è stata trasformata da "s.p.a." a "s.r.l." ed è stato approvato lo statuto sociale.

Con atto notarile del 16/5/2018 è stata disposta la fusione per incorporazione della soc. Gea Patrimonio srl nella soc. Geofor Patrimonio srl, divenuta effettiva in data 28/5/2018.

Dopo la fusione la partecipazione del Comune di Casciana Terme Lari al capitale sociale della società è passata all' 0,026 % (Rif. Prot. n. 3416 del 22/02/2018 – Progetto di fusione rapporto di concambio).

La società è tra quelle coinvolte nel più ampio processo di razionalizzazione degli organismi interessati all'attuazione del percorso di assegnazione del servizio integrato dei rifiuti urbani da parte dell'ATO Toscana Costa.

La dismissione sarà possibile una volta concluse le operazioni connesse al contenzioso relativo alla scarica di "Croce al Marmo".

RetiAmbiente Spa.(partecipazione diretta 0,035%)

La società, a totale capitale pubblico, si trova dai dati di bilancio 2020 nella condizione di cui all'art.20, c.2 lett.b) e d) del D.Lgs. 175/2016.

Con l'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea dei Soci il 13/11/2020, la società è stata strutturata secondo il modello *in house*; risulta che l'Autorità A.T.O. Toscana Costa ha chiesto l'iscrizione nell'elenco ANAC delle società *in house*.

Il giorno 17 Novembre 2020 è stato siglato il contratto di servizio con l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa che ha individuato RetiAmbiente Spa quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti

urbani nel territorio di competenza a far data dal 1 gennaio 2021. Nell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" la Società si occupa della gestione del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani sul territorio delle Province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, in attuazione del D.Lgs. n.152/2006, LRT nn.25/1998 e LRT n.69 del 28.12.2011.

L'anno 2021 è stato il primo anno di attività di RetiAmbiente a seguito dell'affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti da parte dell'autorità A.T.O. Toscana Costa e i risultati finanziari, limitatamente al solo esercizio, sono positivi.

Il servizio è gestito tramite società interamente controllate definite SOL (società operative locali), per le quali statuto e patti parasociali prevedono forme di controllo congiunto.

Progetto Prometeo Srl (partecipazione diretta di controllo 55%)

La società è stata costituita con l'attuale assetto nel 2013 a seguito di una gara a doppio oggetto in base alla quale è stato individuato un socio privato al 45% (socio finanziatore e operativo).

Oggetto: Costruzione - manutenzione di beni immobili e altri servizi riferiti al territorio.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

Gal Etruria S.c.a.r.l. (partecipazione diretta 1,70%)

La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale.

L'art 4 c. 6 D.Lgs. 175/2016 deroga ai limiti dettati dal TUSP e prevede la possibilità di costituire e mantenere società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 che disciplina la costituzione di Gruppi di Azione Locale ai fini dell'elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo locale economico di tipo partecipativo.

Nel corso del 2022 la constatazione di una capacità organizzativa e gestionale gravemente compromessa porta all'avvio del procedimento di decadenza del riconoscimento regionale nei confronti della Società Consortile in quanto non rispettati alcuni degli impegni sottoscritti con l'atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Toscana del 27/04/2017.

Dalla visura camerale della società consortile Gal Etruria del 14/09/2022 si apprende che la solidità finanziaria è gravemente compromessa e pertanto viene meno il requisito dell'entità del capitale sociale che non deve essere inferiore a € 30.000,00.

In data 05/10/2022 al Gal Etruria è stato comunicato a mezzo pec l'avvio del procedimento di decadenza del riconoscimento regionale ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90; la mancata risposta da parte dello stesso ha consentito di procedere alla formalizzazione con Delibera di Giunta Regionale n. 1477 del 19/12/2022.

Nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 28/10/2022 è stato deliberato con atto notarile di prorogare il termine di sottoscrizione del nuovo capitale sociale. All'esito della rilevazione la partecipazione risulta da dismettere.

La messa in liquidazione del Gal Etruria S.c.r.l. è stata deliberata con l'assemblea sociale del 30.06.2023.

Gal Terre Etrusche S.c.r.l. (partecipazione diretta 14,79%)

La società consortile a responsabilità limitata è stata costituita in data 03.10.2023, ai sensi dell'art. 2615_ter Codice Civile e senza scopo di lucro.

Il GAL viene costituito da un partenariato pubblico-privato in conformità alle previsioni della normativa europea in quanto specifico strumento individuato dal Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 34 per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32.

Per la costituzione del Gal Terre Etrusche Srl è stato promosso un partenariato di tipo "aperto" che consente la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati anche dopo la costituzione della società.

L'art 4 c. 6 D.Lgs. 175/2016 deroga ai limiti dettati dal TUSP e prevede la possibilità di costituire e mantenere società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 che disciplina la costituzione di Gruppi di Azione Locale ai fini dell'elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo locale economico di tipo partecipativo.

La partecipazione ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale e si sostanzia in attività di produzione di beni e servizi di interesse generale non ottenibili in altro modo sul mercato ma strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.05.2023 è stato approvato apposito schema di protocollo al fine della partecipazione del territorio alla prima fase e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2023 l'Ente ha approvato l'atto costitutivo, lo statuto e i patti parasociali per l'adesione al Gal Terre Etrusche.

L'attività del Gal è svolta dal 01.02.2024 e il primo bilancio di esercizio si chiuderà al 31.12.2024.

Terme di Casciana S.p.a (partecipazione diretta 24,34%)

Al 31/12/2021 la partecipazione del Comune nella società è ancora in essere producendo un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Per il Comune è interesse primario garantire alla propria collettività l'erogazione dei servizi nel settore termale, in quanto costituiscono per il territorio uno degli ambiti socio-economico di maggiore rilievo.

Con delibera assembleare del 15.10.2018, a seguito autorizzazione a mezzo di deliberazione CC 38 del 12/10/2018, è stato approvato lo scioglimento anticipato della Società e la messa in liquidazione. Infatti, i soci (Regione Toscana e comune di Casciana Terme Lari) avevano precedentemente approvato con delibera Giunta Regionale e consiglio Comunale lo scioglimento della società in conseguenza della necessità di riordinare l'assetto delle società termali di Casciana Terme Lari.

Contestualmente sono stati impartiti al liquidatore gli indirizzi finalizzati alla conclusione della liquidazione ed è stato dato mandato allo stesso di "preservare la continuità aziendale di Bagni di Casciana srl" in vista, come indicato nel Protocollo d'intesa con R.T. ai sensi della delibera G.R.T. n. 1531 del 27/12/2017 e delibera G.C. n. 173 del 28/12/2017, dell'acquisizione del 100% da parte del Comune del Capitale Sociale di Bagni di Casciana Srl.

Nel corso del 2019 il liquidatore ha dato completa attuazione a quanto contenuto nelle lettere a), b), c), d), e) degli indirizzi impartiti nella assemblea succitata. Nel corso dell'anno 2020 nell'assemblea del 16.09.2020 per una migliore e più rapida conclusione della liquidazione sono stati integrati gli indirizzi al liquidatore prevedendo di : *"a) Avviare l'istruttoria bancaria per la delibera di accoglimento della retrocessione del mutuo con effetti liberatori per Bagni di Casciana Srl e nel caso di esito positivo procedere con i successivi punti; b) Procedere alla retrocessione dell'usufrutto dell'Immobile denominato "Palazzina della Riabilitazione" della società controllata Bagni di Casciana srl a Terme di Casciana S.p.A. in Liquidazione al fine di consolidarne la proprietà con contestuale accollo a Terme di Casciana Spa del mutuo del valore originario di 1.000.000 euro stipulato con Cassa Risparmio di Volterra. Il valore residuo dell'usufrutto sarà coperto mediante parziale compensazione con il credito che Terme di Casciana SpA in Liquidazione vanta verso Bagni di Casciana srl; c) Una volta ultimata l'operazione di cui al punto precedente stipulare, previa valutazione del valore locativo, il contratto di affitto con Bagni di Casciana Srl per l'immobile denominato "Palazzina della Riabilitazione" nonché per i locali del "Gran Caffè delle Terme" e ciò al fine di consentire alla società di gestione di proseguire l'attività di riabilitazione".*

Al termine di dette operazioni, in ossequio agli indirizzi già impartiti, si dovrà procedere all'assegnazione ai soci dei beni immobili di Terme di Casciana, e strumentali all'esercizio dell'attività termale, oltre all'assegnazione del 100% di Bagni di Casciana srl al Comune di Casciana Terme Lari.

Nel corso dell'anno 2021 sono state eseguite la quasi totalità delle predette operazioni e la liquidazione si trova in stato avanzato.

Banca Popolare Etica S.c.p.a. (partecipazione diretta 0.0024%)

La società svolge attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, orientando le risorse finanziarie raccolte verso la realizzazione di iniziative socio economiche con finalità sociali, è partecipata al 0,0024%.

La società opera nel libero mercato, non è soggetto a controllo pubblico da parte dell'ente ai sensi dell'art. 2 del TUSP, lettere b) e m).

Con la legge 205 del 27.12.2017 è stato introdotto il comma 9 ter all'art.4 del D.Lgs. 175/2016, il quale ha previsto la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere le partecipazioni comunque non superiori all'1% del capitale sociale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385 del 01.09.1993, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazioni medesima.

In base alla modifica normativa il Consiglio Comunale ha deciso di mantenere la partecipazione in Banca Popolare Etica soc. coop. p.a.

Partecipazioni indirette

Rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Sulla base di quanto riportato all'inizio del presente paragrafo si richiama la partecipazione in Bagni di Casciana Srl (indirettamente partecipata al 100% da Terme di Casciana SpA, a sua volta partecipata dal Comune di Casciana Terme Lari al 24,34%).

Con l'Assemblea straordinaria di Terme di Casciana SpA del 15/10/2018, nella quale la stessa è stata messa in liquidazione, sono stati attribuiti al liquidatore i poteri e gli indirizzi per attuare quanto già previsto nel piano di razionalizzazione straordinaria di cui alla deliberazione CC 43/2017 e consistente nella messa in liquidazione di Terme di Casciana SpA e nell'acquisizione del 100% di Bagni di Casciana Srl da parte di questo Ente.

L'attività termale rappresenta un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 c. 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016.

Per il Comune è interesse primario supportare le dinamiche economiche del proprio territorio, garantendo e rafforzando uno dei settori economici più qualificanti dello stesso, quello termale appunto, mediante anche un percorso di razionalizzazione societaria che lo renda maggiormente rispondente e dinamico rispetto alle logiche del mercato e rispetto alla domanda della collettività.

Il percorso intrapreso si giustifica maggiormente alla luce di una razionalizzazione organizzativa ed economica della società.

Si precisa inoltre che, non rientrano nel presente adempimento di revisione periodica i consorzi non aventi natura societaria e le aziende speciali, i quali devono adottare un proprio piano di revisione.

Risultato di sintesi della presente razionalizzazione periodica 31/12/2023

Per le società per le quali è prevista l'azione di mantenimento, la valutazione in ordine alla detenibilità delle rispettive partecipazioni rimane confermata.

Nella revisione stessa è inoltre ricompresa anche l'azione di razionalizzazione riguardante:

- la liquidazione della società Terme di Casciana SpA già approvata nel corso dell'anno 2018 con deliberazione CC n. 38 del 12/10/2018;
- la liquidazione di Cerbaie SpA deliberata in Assemblea Straordinaria del 5/6/2018.
- la dismissione della partecipazione al Gal Etruria a seguito dell'avvio della procedura di liquidazione con Delibera di Giunta Regionale n. 1477 del 19/12/2022 avente a oggetto il procedimento di decadenza del riconoscimento regionale.
- valutazione del recesso dalla partecipazione alla società CTT nord srl.

Stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Casciana Terme Lari.

Il Comune di Casciana Terme Lari ha ricevuto in data 16/11/2018 il prot. n. 19339 con la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla verifica dell'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

Nello specifico è stato richiesto di dare conto, attraverso l'applicativo "Partecipazioni-attuazione alienazioni e recessi" della cessione della partecipazione a titolo oneroso di Agenzia energetica Provincia di Pisa Srl.

Il Comune in data 20/11/2018 ha provveduto a assolvere a questo adempimento nel canale Ministero Economia e Finanze comunicando l'uscita dell'Ente dalla compagine sociale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 43 del 28/09/2017 è stato approvato il Piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Nel suddetto piano era previsto:

1. Gal Etruria S.c.a.r.l. - Azione di contenimento dei costi;
2. Azienda Energetica Provincia di Pisa s.r.l. - Cessione/Alienazione di quote.
3. CTT nord – Attesa degli esiti della gara unica regionale.
4. Terme di Casciana SpA – Azioni strategiche per garantire alla propria collettività l'erogazione dei servizi nel settore termale, in quanto costituiscono per il territorio uno degli ambiti socio-economico di maggiore rilievo.

Stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria

1. Gal Etruria S.c.a.r.l..

Per quanto riguarda la Società Gal Etruria scarl il Comune con prot. n. 20517 del 04/12/2018 ha chiesto alla società consortile di relazionare circa lo stato di attuazione del Piano di contenimento dei costi come prospettato dalla stessa.

Il Gal con prot. n. 22000 del 17/12/2018 ha risposto evidenziando un trend in diminuzione di circa 10.000 euro relativamente alla spesa a vario titolo sostenuta effettivamente nel corso dell'anno 2017.

Nel corso del 2022 la constatazione di una capacità organizzativa e gestionale gravemente compromessa porta all'avvio del procedimento di decadenza del riconoscimento regionale nei confronti della Società Consortile in quanto non rispettati alcuni degli impegni sottoscritti con l'atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Toscana del 27/04/2017.

Dalla visura camerale della società consortile Gal Etruria del 14/09/2022 si apprende che la solidità finanziaria è gravemente compromessa e pertanto viene meno il requisito dell'entità del capitale sociale che non deve essere inferiore a € 30.000,00.

In data 05/10/2022 al Gal Etruria è stato comunicato a mezzo pec l'avvio del procedimento di decadenza del riconoscimento regionale ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90; la mancata risposta da parte dello stesso ha consentito di procedere alla formalizzazione con Delibera di Giunta Regionale n. 1477 del 19/12/2022.

Nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 28/10/2022 è stato deliberato con atto notarile di prorogare il termine di sottoscrizione del nuovo capitale sociale. All'esito della rilevazione la partecipazione risulta da dismettere.

Con deliberazione dell'assemblea sociale del 30.06.2023 è stata approvata la messa in liquidazione del Gal Etruria Scarl.

2. CTT Nord srl

A seguito di sentenza del Consiglio di Stato, si è definitivamente concluso nel 2021 l'iter della gara regionale con l'aggiudicazione del servizio ad altro operatore economico. Nel corso del 2022 non è stato possibile deliberare in assemblea lo scioglimento della società e la nomina dell'organo liquidatorio per mancanza del quorum deliberativo (non raggiunto il 70% di voti favorevoli).

L'Ente valuta la possibilità di recesso.

3. Terme di Casciana SpA

Con Deliberazione n. 38 del 12/10/2018, il Consiglio Comunale, ha preso atto:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017 “Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 – approvazione” nella quale, nell'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione, con riferimento agli interventi di razionalizzazione, al progressivo 12 riferito a Terme di Casciana S.p.A si riporta quanto segue: *“per il Comune è interesse primario garantire alla propria collettività l'erogazione dei servizi nel settore termale, in quanto costituiscono per il territorio uno degli ambiti socio economici di maggiore rilievo. Tale obiettivo strategico può essere garantito anche attraverso la messa in liquidazione di Terme di Casciana S.p.A...”*;
- dell' “Accordo Terme di Casciana S.p.A. e Bagni di Casciana S.r.l. ex. art. 15 L. 241/1990 tra Regione Toscana e Comune di Casciana Terme Lari”, approvato con Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1531 del 27/12/2017 e sottoscritto dal Sindaco autorizzato a tal fine ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 173/2017;
- del “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Comuni di Casciana Terme Lari, Montecatini Terme, Chianciano Terme, FILCAMS CGIL Toscana, FISASCAT CISL Toscana, UILTUCS UIL Toscana per la tutela occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle Terme di Casciana, Chianciano Terme e Montecatini Terme” approvato con Delibera di Giunta Regione Toscana n.1470 del 19/12/2017 e sottoscritto dal Sindaco autorizzato ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2018;
- della Proposta formulata dal socio Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e della Delibera Consiglio Regione Toscana n. 84/17) di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 del c.c.;

Il Consiglio Comunale ha altresì deliberato (Deliberazione C.C. n. 38 del 12/10/2018) in occasione della seduta dell'Assemblea Straordinaria di Terme di Casciana S.p.A. del 15/10/2018, di autorizzare il Sindaco ad aderire alla proposta di procedere con lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società Terme di Casciana SpA, e di attribuire al liquidatore, ai sensi dell'art. 2489 c.c., il potere di compiere tutti gli atti che questi riterrà necessari o utili per il raggiungimento delle finalità proprie della liquidazione. Pertanto dal 15/10/2018 la società Terme di Casciana S.p.A. è stata posta in liquidazione.

L'attività termale rappresenta un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 c. 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016.

Per il Comune è interesse primario supportare le dinamiche economiche del proprio territorio, garantendo e rafforzando uno dei settori economici più qualificanti dello stesso, quello termale appunto, mediante anche un percorso di razionalizzazione societaria che lo renda maggiormente rispondente e dinamico rispetto alle logiche del mercato e rispetto alla domanda della collettività.

La presente relazione sarà trasmessa con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resa disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Casciana Terme Lari, 05.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giusi Caronia